

COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO

PER L' OCCUPAZIONE

CON DEHORS

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2023

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea e non di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali – bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub e affini.

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. n. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. n. 3
Art. 3 – Ubicazione	pag. n. 3
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione di dehors	pag. n. 4
Art. 5 – Concessione vincolata e Concessione stagionale	pag. n. 5
Art. 6 – Entrata in vigore	pag. n. 5

ALLEGATO AL REGOLAMENTO: Caratteristiche delle strutture “dehors” autorizzate su tutto il territorio del Comune di Verzuolo (pagine 2)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale o continuativo.
2. Questo regolamento è finalizzato a migliorare la qualità della scena urbana e del paesaggio, pertanto il suo contenuto ha carattere prescrittivo.

Art. 2 – Definizioni

1. Per dehors si intende l'occupazione con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, gazebo, tettoie e gli elementi appresso descritti, in aree all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico o privato visibile dalla pubblica via, al fine di somministrare alimenti e bevande da parte di bar, chioschi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, pub e affini; tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mobili, smontabili.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo vincolato si intende la struttura posta su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, vincolato temporaneamente come previsto dall'art.5 comma 2.
4. La realizzazione dei dehors è assoggettata alla semplice autorizzazione amministrativa, la cui richiesta inoltrata e successivo rilascio verrà effettuata dal Settore Polizia Locale, per tutti i casi; nel caso di occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù pubblica (che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della collaborazione dell'U.T.C. per eventuali informazioni sulla dislocazione e quant'altro e dell'ufficio tributi per le verifiche tributarie d'uopo).
5. L'occupazione di suolo pubblico non costituisce a priori un diritto soggettivo per l'imprenditore commerciale, restando la stessa, per definizione soggetta a valutazioni di interesse pubblico in sede comunale;
6. Tale manufatto, le relative manutenzioni ordinarie e straordinarie, la rimozione in caso di cessazione dell'attività, dovranno essere eseguite tempestivamente al fine di mantenere il decoro e la funzionalità del suolo pubblico, non dovranno comportare aggravii né oneri per il comune né immediati né futuri in quanto lo stesso dehors e le citate incombenze rimangono a carico dei richiedenti ed ai suoi aventi causa;
7. Tale manufatto potrà, ai sensi dell'art.3, essere provvisto di macchinari produttori di emissioni acustiche (ad esempio: impianti clima, trattamento aria, diffusori di musica), tuttavia il vociare dovrà essere contenuto e rispettoso, degli abitanti delle abitazioni limitrofe, ai sensi della normativa in specie (D.P.R.227/2011esmei);

Art. 3 – Ubicazione

1. **La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale** ed a tutti i dehors posti all'esterno del rispettivo esercizio pubblico ed allocati sia su spazi pubblici, privati gravati da servitù di uso pubblico e privato visibile da spazi pubblici.
2. La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata), in conformità delle norme di settore.
3. Il dehors non potrà essere allocato su strade ad alta densità di traffico, e comunque l'ufficio preposto terrà conto del giudizio espresso nel merito della Polizia Locale; l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici né con reti tecniche o con elementi di servizio che possano risultare limitati (quadri di controllo, caditoie, griglie., idranti, chiusini, misuratori di servizi erogati, supporti per pubblicità, cabine telefoniche, cestini gettacarta, segnaletica ecc.)
4. Nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, la viabilità di soccorso nell'urgenza e nella emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine): in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i mezzi di servizio e soccorso più grandi

COMUNE DI VERZUOLO

(autocarri VVF ed ambulanze 118) assicurando una sezione minima, ai sensi dell'art. 140 delle Norme di Attuazione del Codice della Strada.

5. Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale ed orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente settore tecnico.
6. Deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica e nel rispetto del codice della strada.
7. Per i porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolaramente non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso neanche per apposizione di cartellonistica per invito.
8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
10. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
11. Per i pubblici esercizi che affacciano sui marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residui di carreggiata o di sosta.
12. Gli elementi componenti il dehors (ad esempio fioriere, tabelloni, panche ecc.), qualora usati singolarmente per decoro dell'esercizio, e non ubicati all'interno dell'area autorizzata, sono soggetti ad apposita autorizzazione ed occupano suolo pubblico.
13. Sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono consentiti nei dehors rispettando la normativa tempo per tempo vigente per i casi di specie e a seconda delle apparecchiature installate a norma (rispettose anche del D.P.R.227/2011esmei) e spenti entro le ore 23,30 non oltre.
14. Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio, purché entro il limite di distanza di mt. 100 da questo, purché provvisto di specifica autorizzazione sanitaria.

Art. n. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

1. L'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata dal comando di Polizia Municipale in bollo, previa domanda in bollo, entro 30 (TRENTA) giorni dalla presentazione della relativa domanda in bollo che dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - 1.1. Progetto in duplice copia in scala 1:50 redatto da tecnico abilitato alla professione, indicante le caratteristiche tecniche e le dimensioni dell'elemento da installare (gazebo) e planimetria dell'area interessata indicante l'ubicazione della struttura;
 - 1.2. Sola planimetria ubicativa nel caso si tratti dell'allocazione soltanto di ombrelloni, sedie e tavoli, con relative distinte delle superfici da occupare.
 - 1.3. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - 1.4. Copia Dichiarazione da presentare, previo nulla osta dell'ufficio preposto, all'ufficio Tributi in merito alle superfici soggette a tassazione;
 - 1.5. Autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - 1.6. Nel caso di semplice rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente la copia del pagamento effettuato per l'occupazione del suolo pubblico e della TARES e/o tassa specifica relativa all'anno in corso, nonché la dichiarazione che il dehors è totalmente conforme a quello precedentemente autorizzato.
2. Allo scadere del termine di autorizzazione temporanea, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso, salvo proroga da richiedere almeno 30 gg prima della scadenza, dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte entro un massimo di 3 (tre) giorni dalla scadenza; eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti, che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti e vie. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, o non rimosso entro

COMUNE DI VERZUOLO

3 (tre) giorni a seguito di revoca o di scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Art. 20 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 e s.m.i.

3. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 267/00 e s.m.i., e/o la revoca dell'autorizzazione stessa.
4. Il mancato utilizzo dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal suo rilascio, comporterà la decadenza del diritto di occupare suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici e non comporterà restituzione del canone per l'occupazione versato, salvo esplicito provvedimento, espresso dal responsabile del servizio, che accerti intervenute cause di forza maggiore che ne hanno impedito l'utilizzo.
5. L'autorizzazione non verrà di fatto concessa se, al momento del ritiro, il concessionario non dimostrerà di avere corrisposto la somma dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Nessuna attività potrà essere svolta senza il possesso materiale dell'autorizzazione da esibire ad ogni e qualsiasi controllo della Polizia Locale e Agenti di Pubblica Sicurezza: l'autorizzazione stessa diverrà efficace solo con il ritiro materiale da parte del titolare, attestato dal responsabile dell'ufficio.
7. L'autorizzazione è inoltre revocabile per i punti sotto elencati ed in ogni caso non costituirà diritto alla restituzione del canone per l'occupazione versato:
 - 7.1. motivazioni di ordine e sicurezza pubblica, o eventi di eccezionale valenza, che non comporteranno alcuna pretesa risarcitoria da parte del concessionario, quale sia la durata dell'inibizione;
 - 7.2. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella medesima;
 - 7.3. il riscontro di disordine e/o degrado della struttura autorizzata;
 - 7.4. la difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato, o se usata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;
 - 7.5. il mancato rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
 - 7.6. richiesta dell'amministrazione comunale

Art. 5 – Concessione vincolata e stagionale

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con **dehors stagionale** è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a rinnovo.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico con **dehors temporaneamente vincolati** è rilasciata sino a che, l'Amministrazione Comunale, con un preavviso di 90 giorni, chiederà di rimuovere il dehor e ripristinarne lo stato dei luoghi a spese dei privati;
3. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata.
4. Per i titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor **temporaneamente vincolati** il titolare dovrà presentare annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e che permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.
5. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto all'autorizzazione.
6. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
7. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi.
8. Il rinnovo dell'autorizzazione non sarà rilasciato qualora il titolare dell'esercizio non si trovi in regola con i pagamenti dell'imposte comunali in genere, in particolare di occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale canone concessorio, ovvero dell'imposta sugli immobili; tutte le autorizzazioni rilasciate in precedenza, unitamente ai rinnovi eventualmente assentiti, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento sin dal momento della relativa entrata in vigore.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore della esecutività dell'atto che l'approva.

COMUNE DI VERZUOLO

2. Tutte le installazioni già presenti se a titolo temporaneo dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto una nuova domanda ai sensi del presente regolamento.
3. Per le autorizzazioni, di tipo sperimentale, già concesse, alla data di entrata in vigore presente regolamento, entro 60 gg. devono produrre istanze di adeguamento della struttura alle caratteristiche previste nel presente regolamento ed effettuare le eventuali modifiche entro i 180 gg. successivi.
4. Ogni danno arrecato a cose e o a persone dal dehor per qualsiasi ragione saranno di responsabilità e a carico del titolare e responsabile dell'esercizio a cui è legato il dehor, **a manleva** di ogni responsabilità del Comune e del suo personale;
5. Il presente regolamento ha validità dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione fino ad espressa revoca approvata dal Consiglio Comunale.

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

“DEHORS” AUTORIZZATE SU

TUTTO IL TERRITORIO DEL

COMUNE DI VERZUOLO (allegato al regolamento)

Indirizzi di carattere generale

La definizione di caratteristiche comuni per i dehors su tutto il territorio del comune di Verzuolo, trova giustificazione nella finalità di omogeneizzare l'ambiente e la qualità ricettiva dal punto di vista estetico, evitando espressioni multicolori e di confusione di stili. I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; si deve indirizzare l'arredo ed ogni altro componente dei dehors ad un gusto semplice e lineare. L'insieme degli elementi mobili dei dehors, smontabili devono essere allocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio autorizzato, rispondendo alle caratteristiche generali di seguito espresse.

ELENCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI E COLORAZIONI CONSENTITI

1- Gazebi / dehors su aree pubbliche e private ad uso pubblico ad uso stagionale e semipermanenti vincolati

La struttura deve essere di legno in tinta naturale o impregnato con essenza noce, di foggia semplice e lineare, coperto da materiale che consenta alla luce naturale di filtrare, o da teli di colore canapa naturale (écru), e delimitato perimetralmente da assi di legno; il pavimento, in legno o in materiale lavabile di colore neutro, deve estendersi all'intera superficie del gazebo, la cui altezza massima non dovrà superare cm. 300; può essere decorato con arbusti della vegetazione mediterranea fino a cm 130. Sarà inoltre curato il facile deflusso delle acque piovane secondo le pendenze naturali, realizzando il piano di calpestio in modo che non costituisca ostacolo. In alternativa la struttura può essere realizzata con ferro battuto (colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite) di cui deve essere allegata una foto che ne mostri foggia o stile. Non sono ammesse chiusure con teli o pannelli laterali opachi.

2- Ombrelloni

Con supporto di legno color naturale o impregnato con essenza noce, preferibilmente a forma quadrata o rettangolare, di colore canapa naturale (écru), può essere ordinato in serie di elementi uguali lungo l'area di suolo pubblico autorizzata.

3- Vasi e fioriere

Delimitano i dehors o decorano il prospetto sulla dell'esercizio (indicandone le dimensioni e l'ubicazione sulla planimetria e con il limite di altezza di cm. 130). Consigliati quelli di coccio, o quelli in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore, in alternativa di colore grigio; possono essere messi ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando più varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli avventori; gli arbusti non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea.

I fiori devono preferibilmente essere quelli della macchia mediterranea; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo. In alternativa possono essere adottati manufatti in ferro battuto in colore naturale del metallo o verniciato color grigio-ferro-antracite (allegare alla richiesta di autorizzazione una foto che ne mostri lo stile e la foggia).

4- Tavoli

Preferibilmente di legno in colore naturale o tinto con essenza noce; alternativi l'alluminio e l'acciaio in colore naturale del metallo; è ammesso il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite; è anche ammessa la resina di colore bianco, verdone, e ancora vimini, bambù e canna (anche imitazione in altri materiali) in colore naturale; le dimensioni massime devono essere di cm. 70x70.

5- Sedie

Preferibilmente di legno color naturale o tinto con essenza noce, di dimensioni contenute; potranno anche essere impagliate o con schienale e/o seduta di finta impagliatura; in alternativa sono autorizzati gli stessi materiali e con gli stessi colori previsti per i tavoli.

7- Tende parasole

Possono essere di colore canapa naturale (écru); non possono completare o sovrapporsi alle coperture realizzate dagli ombrelloni o dai gazebi. Qualora coesistano, ombrelloni e tende parasole devono essere realizzati nello stesso colore.

8- Tabelloni pubblicitari, supporti menù

COMUNE DI VERZUOLO

Sono consentiti i seguenti materiali per il supporto: legno naturale o tinto con essenza noce, a forma di cavalletto o similare; costituisce alternativa il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite. Le tabelle ed i quadri sul cavalletto non possono superare le dimensioni di cm. 50x70 e, sistemati sul supporto, non devono superare l'altezza complessiva di cm. 130; non possono essere allocati a distanza dall'esercizio, ma ne devono contrassegnare l'ubicazione o l'inizio del dehors. Questi elementi devono essere autorizzati e, se collocati davanti all'esercizio o comunque al di fuori del dehors, comportano occupazione di suolo pubblico.

9- Pannelli delimitanti il dehors

Sono consentiti in legno color naturale o impregnato con essenza noce, in vetro trasparente o sabbato di larghezza non superiore a cm. 150 e di altezza non superiore a cm. 100; i pannelli devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o verniciato color grigio-ferro-antracite, vimini, canna e bambù (e loro imitazioni). Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm. 100.

10- Apparecchi d'illuminazione

La realizzazione di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente in tema di regola e sicurezza (norme UNI-GEI); è vietato l'illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento, la luce emessa deve essere di intensità medio-bassa, rigorosamente di colore bianco, non essendo ammessa alcuna colorazione (neanche la luce verde proiettata sulle piante); i punti luce potranno essere collocati sulle fioriere o sotto gli ombrelloni evitando l'impiego di supporti. Le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere improntate ad estrema semplicità e non devono contrastare né interferire con la scena urbana, consentendo agli avventori la percezione dell'ambiente cittadino notturno.